

Legge regionale 08 agosto 2007 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 10/08/2019

Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale.

Capo III

Programma operativo di gestione

Art. 28

(Programma operativo di gestione)(1)(10)

1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio pluriennale e annuale e dell'assestamento di bilancio, adotta il POG con propria deliberazione.

(3)

2. Il POG svolge la funzione di documento per la definizione delle linee operative per la gestione degli interventi e l'attribuzione di ogni capitolo ad un unico centro di responsabilità amministrativa ai fini delle fasi di gestione dell'entrata e della spesa.

(4)

3. Il POG è disciplinato dal regolamento di organizzazione, in coerenza con l'assetto organizzativo e l'articolazione delle responsabilità degli organi amministrativi ivi disciplinati.

4.

(ABROGATO)

(5)

5.

(ABROGATO)

(6)

6. Nel POG gli stanziamenti di spesa relativi alle assegnazioni a destinazione

vincolata sono iscritti in appositi capitoli.

7. Nel POG gli stanziamenti relativi alle leggi di spesa pluriennale di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e b), sono determinati avuto riguardo alle concrete capacità operative dell'Amministrazione regionale nell'assunzione degli impegni di spesa; quelli relativi ai limiti d'impegno di cui alla lettera c) del medesimo articolo sono determinati nel rispetto dell'estensione della relativa autorizzazione pluriennale di spesa.

8. A decorrere dall'1 gennaio e sino alla deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 2 che approva il POG è autorizzata in via provvisoria la gestione delle risorse, nei limiti previsti all'articolo 30, sulla base dell'ultimo POG approvato e sue successive variazioni, avuto riguardo all'esercizio di riferimento.

(7)

9. Al POG sono allegati:

- a)** l'elenco delle spese obbligatorie;
- b)** l'elenco delle spese d'ordine;
- c)** l'elenco delle spese considerate impreviste.

10. Le variazioni al bilancio disposte con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie di cui agli articoli 18, 19, 20, 32, comma 1 bis, e 33 nonché quelle relative alle disposizioni richiamate dall'articolo 35 determinano anche le conseguenti variazioni al POG.

(8)(11)

10 bis. Con deliberazione della Giunta regionale sono disposti gli storni tra capitoli all'interno della medesima unità di bilancio qualora ciò si renda necessario:

- a)** al fine di un migliore utilizzo delle risorse, ad esclusione dei capitoli riguardanti spese il cui beneficiario, il quantum e l'oggetto siano individuati in legge;
- b)** in relazione all'articolazione della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici

negli uffici periferici delle Direzioni provinciali.

b bis) in relazione alla categoria o voce economica delle spese da effettuare o per altre esigenze di classificazione.

(9)(12)(14)

10 ter. Nei casi previsti dal comma 10 bis, con la medesima deliberazione della Giunta regionale viene disposta l'istituzione di nuovi capitoli del bilancio regionale, qualora ciò si renda necessario al fine di ripartire, nell'ambito delle medesime finalità, lo stanziamento di capitoli esistenti nel bilancio medesimo in funzione della competenza amministrativa dei singoli servizi o in funzione della categoria o voce economica delle spese da effettuare o per altre esigenze di classificazione.

(2)(13)(15)

Note:

1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 18, L. R. 30/2007

2 Comma 10 ter aggiunto da art. 13, comma 7, lettera b), L. R. 12/2010

3 Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

4 Comma 2 sostituito da art. 13, comma 1, lettera n), numero 1), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

5 Comma 4 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

6 Comma 5 abrogato da art. 13, comma 1, lettera n), numero 2), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

7 Parole aggiunte al comma 8 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 3), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

8 Parole sostituite al comma 10 da art. 13, comma 1, lettera n), numero 4), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo

articolo 13.

9 Comma 10 bis aggiunto da art. 13, comma 1, lettera n), numero 5), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.

10 Vedi anche quanto disposto dall'art. 14, comma 45, L. R. 11/2009

11 Parole aggiunte al comma 10 da art. 13, comma 7, lettera a), L. R. 12/2010

12 Lettera b bis) del comma 10 bis aggiunta da art. 13, comma 1, lettera b), L. R. 23/2013

13 Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 1, lettera c), L. R. 23/2013

14 Parole aggiunte alla lettera b bis) del comma 10 bis da art. 13, comma 2, lettera a), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.

15 Parole aggiunte al comma 10 ter da art. 13, comma 2, lettera b), L. R. 27/2014 , a decorrere dal 31 dicembre 2014, come stabilito dall'art. 16, comma 1, della medesima L.R. 27/2014.

Art. 29

(Modifica del codice di finanza regionale)

1. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie è disposta la modifica del codice di finanza regionale dei capitoli di entrata e di spesa, fermo restando, nell'ambito della classificazione economica, il titolo al fine di adeguarlo al codice di bilancio previsto dai decreti ministeriali contenenti la codificazione del SIOPE, in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003).

2. Con decreto dell'Assessore regionale alle risorse economiche e finanziarie sono altresì disposti storni all'interno della medesima unità di bilancio, anche provvedendo all'istituzione di nuovi capitoli, quando ciò risulti necessario al fine di allocare le risorse in relazione alla natura del debitore o del beneficiario, nel rispetto della codificazione SIOPE in attuazione dell'articolo 28, comma 5, della legge 289/2002.

Art. 30

(Gestione provvisoria)

1. Qualora l'1 gennaio la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione all'esercizio provvisorio siano state approvate dal Consiglio regionale, ma non siano entrate in vigore, è autorizzata la gestione, in via provvisoria, delle risorse limitatamente a un dodicesimo della spesa prevista per ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionato in dodicesimi.

(1)

Note:

1 Parole sostituite al comma 1 da art. 13, comma 1, lettera o), L. R. 9/2008 , a decorrere dall'1 gennaio 2009, come stabilito dal comma 3 del medesimo articolo 13.